

# La legislazione regionale per il contrasto della povertà

## Approfondimento

Il giurista che si accinga a scrivere un contributo sul modo nel quale è stata portata avanti l'azione per il contrasto della povertà, e in particolar modo della povertà minorile, negli anni che vanno dal 2012 al 2015 (che peraltro sono quelli nei quali la crisi ha aggravato la situazione economica di tante famiglie e reso più difficoltoso anche per gli Enti pubblici reperire le risorse necessarie a contrastarla) è chiamato preliminarmente ad interrogarsi, se davvero vuole offrire una chiave di lettura soddisfacente del variegato quadro di soggetti che hanno operato in questo senso e dell'ancora più vario quadro delle azioni che sono state adottate, sulla natura del diritto che le misure di contrasto alla povertà sono finalizzate a realizzare. Infatti il diritto all'assistenza, che trova fondamento negli articoli 2<sup>1</sup> 3<sup>2</sup> e 38<sup>3</sup> della Costituzione, è probabilmente "tra i diritti sociali comunemente intesi quello caratterizzato dal maggior polimorfismo attuativo"<sup>4</sup> caratteristica, questa, che ha chiaramente inciso in profondità sulle modalità attraverso le quali si è cercato di dargli corso. Così, per contrastare la povertà - significativamente cresciuta negli ultimi anni colpendo in modo proporzionalmente più marcato proprio i bambini rispetto ad altre categorie deboli<sup>5</sup> come, ad esempio, gli anziani - sono state messe in atto misure tra loro profondamente eterogenee aventi come unico denominatore comune il fine di contrastare la povertà e il disagio.

---

<sup>1</sup> "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

<sup>2</sup> "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

<sup>3</sup> "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera".

<sup>4</sup> Cfr. "Assistenza, volontariato, contrasto alla povertà nella legislazione regionale in tempo di crisi (aprile 2015)". Rielaborazione e ampliamento della relazione presentata al Seminario "L'impatto della crisi sulla tutela dei diritti nelle Regioni. La prospettiva italiana, spagnola ed europea", organizzato dall'ISSIRFA-CNR, dalla LUMSA e dall'Università di Macerata e svoltosi a Roma, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA, il 13 novembre 2014.

<sup>5</sup> Il 28 ottobre 2014 è stato presentato a Roma il Rapporto Unicef Innocenti report Card 12, dal significativo titolo La condizione dell'infanzia nei paesi ricchi che rileva come nell'Unione Europea siano milioni i bambini che sono stati direttamente colpiti dalla recessione e come ciò sia avvenuto in misura maggiore rispetto ad altri gruppi vulnerabili.

Non a caso per spiegare questa peculiarità è stato icasticamente scritto che le misure adottate contro l'indigenza sono - in virtù dello spiccato polimorfismo del fenomeno che sono finalizzate a contrastare - essenzialmente "misure teleologiche"<sup>6</sup>, misure cioè molto varie nella loro natura, ma unite tutte dal vincolo<sup>7</sup> di essere orientate a fronteggiare la povertà delle persone. La stessa Corte Costituzionale del resto ha da tempo riconosciuto per il diritto all'assistenza che "la valenza teleologica del diritto, «inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana» (*ex multis*, sentenza n. 10 del 2010), prevale sulla dimensione ontologica dello stesso, tale per cui qualsiasi strumento, *rectius* prestazione, può essere considerata soddisfattiva del diritto, purché orientata all'obiettivo di fornire mezzi adeguati alla persona in situazione di bisogno"<sup>8</sup>. Ed è fondamentale che i vari apparati dello Stato<sup>9</sup> si attivino adottando misure idonee a combattere la povertà perché vivere nell'indigenza incide profondamente sulla vita delle persone impedendo non solo un'esistenza libera e dignitosa<sup>10</sup> ma anche il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva e consapevole partecipazione alla vita del Paese<sup>11</sup>. La povertà, infatti, non è solo una questione economica ma - come ha affermato il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite nel 2001 - "una condizione umana caratterizzata dalla privazione continua o cronica di risorse, capacità, opzioni, sicurezza e potere necessari per poter godere di un tenore di vita adeguato e di altri diritti civili, culturali, economici, politici e sociali"<sup>12</sup>; cosa particolarmente vera e quindi grave soprattutto quando la povertà colpisce i bambini nei primi anni di vita perché in quegli anni si gioca una partita importantissima per il loro corretto sviluppo fisico e mentale<sup>13</sup>. È pertanto vitale spezzare fin dai primi anni di vita di un bambino - per usare le parole dell'Unione Europea - "il circolo della povertà che si tramanda" all'interno della famiglia nella quale il bambino nasce per evitare che i nuovi nati siano anch'essi, in un certo qual modo, destinati (o quantomeno indirizzati) a vivere nelle stesse difficoltà nelle quali si trova la loro famiglia. Ed è con questo fine che l'Unione europea si è posta alcuni macro-obiettivi relativamente al tema dell'assistenza e dell'educazione dei bambini e a quello, più generale, della povertà delle famiglie. Così, con gli obiettivi di Barcellona l'UE aveva invitato gli Stati a raggiungere entro il 2010 il 33% di copertura per

---

<sup>6</sup> Cfr. "Assistenza, volontariato, contrasto alla povertà nella legislazione regionale in tempo di crisi", cit.

<sup>7</sup> Questo è particolarmente vero per la povertà minorile per la quale è ancora più importante il problema dell'acquisizione delle competenze necessarie a far sviluppare appieno le potenzialità dei bambini e degli adolescenti e i loro talenti.

<sup>8</sup> Cfr. "Assistenza, volontariato, contrasto alla povertà nella legislazione regionale in tempo di crisi", cit.

<sup>9</sup> Con quest'espressione si intendono indicare ovviamente anche le Regioni e gli altri Enti che hanno la possibilità e il compito di contrastare la povertà.

<sup>10</sup> Cfr. art 36 Cost. relativamente al diritto alla retribuzione del lavoratore nel quale si prevede, al primo comma, che "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

<sup>11</sup> Cfr. nota n. 2

<sup>12</sup> Cfr. Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite del 10 maggio 2001, E/C.12/2001/10, par. 8. Lo stesso Comitato definisce poi la povertà estrema come "una combinazione di penuria di entrate, sviluppo umano insufficiente ed esclusione sociale" (A/HRC/7/15, par. 13), in cui una mancanza prolungata della sicurezza fondamentale di base interessa contemporaneamente vari aspetti dell'esistenza umana, compromettendo seriamente le possibilità delle persone di esercitare o riacquisire i propri diritti in un futuro prevedibile (E/CN.4/Sub.2/1996/13).

<sup>13</sup> "La consapevolezza dell'importanza dei primi anni di vita, ai fini dello sviluppo e del benessere dei bambini e degli adulti di domani rende questa fase (i primi mille giorni, dal concepimento al terzo anno) cruciale per l'efficienza e l'efficacia degli interventi contro l'esclusione sociale". Cfr. 8° Rapporto CRC del 30 aprile 2015.

i servizi all'infanzia al di sotto dei 3 anni, e il 90% di copertura a partire dall'età di 3 anni fino alla scuola dell'obbligo (risultati che effettivamente non sono comunque stati raggiunti nella maggior parte dei paesi Europei<sup>14</sup>), mentre la *Strategia Europa 2020*<sup>15</sup> ha posto come target per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva la sottrazione di almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà o di esclusione sociale entro il 2020 e la riduzione dell'abbandono scolastico a meno del 10%<sup>16</sup>. La Commissione europea inoltre ha adottato il 20 febbraio 2013 la raccomandazione "*Investire nei bambini: Rompere il circolo vizioso dello svantaggio*"<sup>17</sup> nella quale si afferma che la povertà infantile non è inevitabile ma che per debellarla devono essere adottate delle politiche basate su tre pilastri: **1.** l'accesso a risorse adeguate e la conciliazione di lavoro e vita familiare; **2.** l'accesso ai servizi di buona qualità; **3.** la partecipazione dei bambini nelle decisioni che li riguardano unitamente alla valorizzazione del loro tempo libero e alla promozione e valorizzazione delle attività sportive come momento importante della crescita.

Prima di iniziare a descrivere il quadro delle misure di contrasto alla povertà adottate dalle Regioni negli anni che vanno dal 2012 al 2015 nel tentativo di mettere ordine all'interno di questo variegato panorama è necessario spendere due parole sul tema dei dati utilizzati - e della loro attendibilità - per indagare il fenomeno della povertà e decidere dove operare e quali misure adottare in concreto. Solo una corretta e completa rilevazione dei dati può infatti offrire la base per un'efficace attività di programmazione e, conseguentemente, per ogni intervento che aspiri ad essere ponderato e di sistema e non, semplicemente, frutto di una logica emergenziale. Essenziale è possedere un quadro esatto della realtà sulla quale si vuole andare ad incidere sia per stabilire dove è più urgente intervenire sia per decidere il tipo di intervento da mettere in campo. L'effettiva conoscenza delle forme nelle quali la povertà si articola è poi una condizione necessaria non solo per combattere efficacemente la povertà, ma anche per farlo nel modo più veloce ed economico possibile, anche perché le risorse disponibili sono limitate (in particolare in tempi come questi nei quali si è cercato di razionalizzare al massimo la spesa pubblica) e gli interventi necessari sono tantissimi. Anzi, proprio al fine di massimizzare i risultati con le limitate risorse a disposizione, è importante avere anche un valido monitoraggio sugli effetti delle misure adottate per verificarne l'utilità e l'efficacia.

---

<sup>14</sup> Nel 2012 nei 28 Stati membri dell'UE, la media di accesso in termini di cura all'infanzia e all'educazione primaria al di sotto dei 3 anni è stata del 28%, mentre per i bambini a partire dall'età di 3 fino alla scuola dell'obbligo ha raggiunto l'83%.

<sup>15</sup> La strategia Europa 2020 unitamente alla raccomandazione della Commissione europea "*Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale*" (2013/112/UE) tracciano i binari sui quali procedere per contrastare il diffondersi della povertà delle famiglie e contrastare il disagio all'insegna di una strategia inclusiva che ponga una particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili.

<sup>16</sup> Il problema è che - come evidenziato nella Mozione presentata da Sandra Zampa durante la seduta n. 334 il 19 novembre 2014, n. 1-00671 - "attualmente l'area UE si sta allontanando dal raggiungimento di questi obiettivi, in particolare per quanto riguarda i bambini e ragazzi. Si tratta di una questione urgente, come evidenziato nel Rapporto annuale di crescita del 2014 della Commissione europea: è a rischio della perdita di fattori importanti per il suo futuro potenziale economico, culturale e sociale, dal momento che è durante l'infanzia che si formano le competenze cognitive e socio-emozionali di un individuo. La povertà durante i primi anni potrebbe avere effetti negativi che possono durare per tutta la vita".

<sup>17</sup> Commissione europea, Raccomandazione del 20 febbraio 2013 n. 778, *Investing in children: breaking the cycle of disadvantage*.

Tuttavia quello del rilievo dei dati utilizzati per “misurare” la povertà - in particolare quella minorile - e degli indici su cui impostare le ricerche rimane, almeno in parte, un tema aperto. Molto infatti è stato fatto in questo senso da quando si è cercato di indagare il tema in oggetto<sup>18</sup> ma la richiesta di migliorare ulteriormente per ottenere un quadro sempre più dettagliato e particolareggiato non si è arrestata, tanto è vero che la mozione Zampa del dicembre 2014, adottata al termine dell’indagine parlamentare avviata nel 2013 (condotta dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza sulla povertà e il disagio minorile in Italia), conclude proprio osservando che “accanto ad indicatori diretti per rilevare il tasso di povertà minorile nei Paesi ricchi, quali il reddito familiare, sarebbe necessario utilizzare altri indici relativi alla privazione materiale dei bambini, come la possibilità di fare almeno un pasto proteico al giorno, la mancanza di indumenti nuovi o libri da leggere, la possibilità di fare sport o altre attività ricreative”. E, pertanto, impegna il Governo “a superare la carenza di un sistema di raccolta di dati e informazioni finalizzata al monitoraggio della condizione minorile, quale fondamentale strumento di valutazione e programmazione delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza, affinché detti dati siano effettivamente rappresentativi, uniformi e comparabili fra le varie regioni italiane”. Del resto, anche nel recente Rapporto<sup>19</sup> di Save The Children relativo alla consultazione pubblica della Commissione europea sulla strategia Europa 2020 si evidenzia - fra altri punti di rilievo<sup>20</sup> - che il meccanismo di monitoraggio delle azioni di implementazione della strategia Europa 2020 basato sugli squilibri economici presenti nell’U.E., sebbene sia stato arricchito con l’impiego di indicatori sociali inseriti nel quadro di controllo integrato nella relazione annuale comune sull’occupazione 2013, non è ancora in grado di registrare compiutamente la specificità multi-dimensionale e la complessità della povertà minorile e dell’esclusione sociale in termini di ricaduta negativa sul futuro sviluppo umano e socio-economico dell’Europa e sulla limitazione dell’efficacia delle risposte politiche agli obiettivi di Europa 2020, con particolare riguardo alla povertà<sup>21</sup>.

Da ultimo, per introdurre l’esame delle disposizioni adottate dalle Regioni per contrastare la povertà ed evidenziare contestualmente la natura fortemente eterogenea delle stesse, è appena il caso di ricordare che anche il legislatore ha sentito il bisogno di mettere ordine in questa materia; basti pensare al disegno di legge Costituzionale A.C. 2613-D<sup>22</sup>, attualmente all’esame del Parlamento, che prevede - fra altre questioni - una nuova ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni per la materia di cui ci stiamo occupando.

---

<sup>18</sup> Basti pensare - da ultimo - alla creazione dell’indice di povertà educativa sviluppato in Italia da Save the Children che mira a “misurare la povertà educativa come la mancanza di opportunità per i bambini nell’acquisire quelle competenze e capacità che consentano loro di raggiungere il loro pieno potenziale, imparando così a conoscere, a essere, a stare insieme e a fare”. Cfr. Mozione Zampa cit.

<sup>19</sup> Cfr. Mozione Zampa cit.

<sup>20</sup> In particolare il rapporto sottolinea che quasi 27 milioni di bambini sono a rischio di povertà o esclusione sociale (Stati membri dell’Unione Europea Islanda, Norvegia e Svizzera) e che nei 28 Stati membri dell’Unione Europea il 28% della popolazione totale sotto i 18 anni risulta a rischio di povertà o di esclusione, che il 20,8% dei bambini vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, il 9% in famiglie con bassissima intensità di lavoro, e l’11,8% in famiglie indigenti.

<sup>21</sup> Cfr. Mozione Zampa cit.

<sup>22</sup> Cfr. il disegno di legge A.C. n. 2613-D (assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente il 25 gennaio 2016) di riforma costituzionale che interviene sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione, eliminando la competenza legislativa concorrente e introducendo le due nuove materie (“disposizioni generali e comuni sulle politiche sociali” e “commercio con l’estero”) tra quelle che possono essere attribuite alle regioni nell’ambito del procedimento di cui all’art. 116, terzo comma, della Costituzione (c.d. regionalismo differenziato).

La proposta di modifica della Carta Costituzionale prevede specificatamente che l'art. 117 riservi allo Stato «le disposizioni generali e comuni per le politiche sociali» acquisendo pertanto la possibilità di intervenire non solo in base alla clausola relativa alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ma - in base all'adottanda disciplina - ogni qual volta «lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica». Del resto anche a livello internazionale non erano mancate al nostro Paese sollecitazioni volte a mettere ordine in questa materia: lo stesso Comitato sui diritti economici, sociali e culturali nelle sue **Osservazioni Conclusive all'Italia del 9 ottobre 2015**, dopo aver manifestato la propria preoccupazione per il crescente tasso della povertà in generale, e in particolar modo per quella minorile negli ultimi anni nel nostro Paese, e per le forti disparità esistenti tra le regioni italiane su questo tema, aveva espresso l'auspicio che si creasse una regia nazionale unica sul tema dell'infanzia e, quindi, una *governance* effettiva che fino ad oggi non c'è stata<sup>23</sup>. Lo stesso Comitato aveva inoltre chiesto l'approvazione di norme aventi il rango di leggi per disciplinare concretamente il tema della povertà minorile e non, come spesso finora è accaduto, di relegare le leggi al compito di fissare le sole norme di indirizzo sulla base delle quali adottare, solo in un secondo tempo, la normativa di rango inferiore per garantirne l'attuazione.

Così, anche per la ragione appena esposta, il presente lavoro prende in esame solo la normativa avente forza di legge approvata dalle Regioni volta al contrasto della povertà nel triennio dal 2012 al 2015; in questo modo ci sembra, infatti, di poter perseguire un duplice obiettivo: offrire un riscontro alle citate Osservazioni Conclusive del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, e, soprattutto, fissare un quadro della situazione attuale per poi aggiornarlo con gli sviluppi futuri.

A livello organizzativo, per dare ordine al materiale reperito e per rendere il quadro più intellegibile possibile al lettore, gli interventi legislativi delle Regioni sono stati divisi in cinque macro temi:

1. contributi e sostegno economico contro il disagio abitativo a favore di famiglie prive di reddito e di lavoratori in difficoltà;
2. interventi per il sostegno del reddito e reddito minimo di cittadinanza;
3. interventi per il sostegno alimentare/eccedenze alimentari;
4. interventi per spezzare il “legame” tra povertà, bassi livelli di istruzione, esclusione dal mercato del lavoro e la dispersione scolastica;
5. interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria, contrasto alla povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità, l'accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità.

---

<sup>23</sup> Peraltro già nel 2011 anche il Comitato Onu sui diritti del fanciullo nelle sue Osservazioni conclusive (cfr. CRC/C/ITA/CO/3-4, Raccomandazione 58) aveva fortemente sollecitato l'Italia ad avere un approccio olistico al fine di sradicare la povertà e le ineguaglianze fra i bambini varando una riforma sistematica delle politiche e dei programmi correnti per risolvere efficacemente la povertà infantile in modo sostenibile, attraverso un approccio multidisciplinare che tenesse conto dei fattori sociali, culturali e geografici della riduzione della povertà.

## 1. Contributi e sostegno economico contro il disagio abitativo a favore di famiglie prive di reddito e di lavoratori in difficoltà

Posto che con la riforma del titolo V della Costituzione<sup>24</sup> la materia dell'edilizia residenziale pubblica non è stata inclusa né tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, né tra quelle in cui la competenza è concorrente, tale materia è sottoposta - ai sensi dell'articolo 117 comma quarto della Costituzione - alla competenza esclusiva, di carattere residuale, delle Regioni fatta salva, naturalmente, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale riservati alla legislazione esclusiva dello Stato. Così, in un contesto sociale che ha risentito dell'acuirsi della già citata crisi economica è fisiologico che siano state numerose le Regioni che, nel triennio di riferimento, sono intervenute per disporre un sostegno economico a favore delle famiglie prive di reddito o con lavoratori in difficoltà al fine di contenere il loro disagio abitativo. E, com'era naturale che avvenisse, ciascuna di esse si è mossa in totale autonomia mettendo in campo degli interventi tarati sulla propria particolare realtà e - *a fortiori* - sulle risorse disponibili.

Così, l'**Abruzzo** con la **L.R. 2/2014**<sup>25</sup> ha istituito il Tavolo generale per il disagio abitativo con il compito di elaborare proposte di possibili misure dirette a favorire azioni di contrasto all'emergenza abitativa e, sempre al fine di contenere il disagio abitativo, la possibilità che i Comuni, anche in forma associata a livello provinciale o intercomunale di una stessa provincia, istituiscano apposite Commissioni (in numero non superiore a due per ciascuna provincia) per promuovere azioni coordinate al fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto quando interessa i nuclei familiari con reddito massimo non superiore a quello previsto dalla legislazione vigente regionale per la decadenza dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. In tali casi viene infatti previsto un sostegno nel percorso di passaggio da casa a casa dei soggetti che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare.

La **Basilicata** ha invece compiuto due interventi legislativi contro il disagio abitativo e, specificatamente, ciò è avvenuto con la **L.R. 5/2015**<sup>26</sup> e con la **L.R. 34/2015**<sup>27</sup>. Nella L.R. 5 del 2015 la Regione ha infatti previsto<sup>28</sup> la realizzazione di interventi volti al potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali, mentre, con la legge 34/2015 ha previsto il differimento della conclusione delle attività contemplate dal programma regionale di contrasto alle condizioni di povertà e di esclusione sociale<sup>29</sup>.

---

<sup>24</sup> Cfr. Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

<sup>25</sup> Abruzzo, L.R. 4 gennaio 2014 n. 2, *Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione commissioni territoriali per la graduazione degli sfratti*.

<sup>26</sup> Basilicata, L.R. 27 gennaio 2015, n. 5, *Legge di stabilità regionale 2015*.

<sup>27</sup> Basilicata, L.R. 13 agosto 2015, n. 34, *Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata*.

<sup>28</sup> Cfr. art 47 della legge in discorso.

<sup>29</sup> Specificatamente la legge prevede che "i beneficiari del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale proseguono nell'espletamento delle attività di inclusione sociale attiva previste rispettivamente nei contratti di inserimento fino e non oltre il 31 luglio 2015."

La **Lombardia** è intervenuta sul tema del disagio con la **L.R. 18/2014**<sup>30</sup> con cui adotta delle misure a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico (in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) residenti in Lombardia da almeno cinque anni e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorità giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali. Così, la Regione promuove particolari interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico che in seguito al provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari (o comunque non hanno la disponibilità) della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi. Gli interventi consistono: - nella promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori; - nella promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi; - nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via d'urgenza, in deroga alle graduatorie comunali e al requisito di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g) del Reg. reg. 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)<sup>31</sup>.

La Regione **Marche** con la **L.R. 32/2014**<sup>32</sup> ha previsto lo stanziamento di risorse per la creazione di un Fondo per le politiche sociali e di un Fondo per il disagio e l'inclusione sociale finalizzati entrambi a sostenere sia gli interventi di prevenzione e trattamento delle dipendenze patologiche sia quelli finalizzati al contrasto della povertà e del disagio sociale.

La **Sicilia** - dopo aver introdotto con la **L.R. 50/2012**<sup>33</sup> il quoziente familiare come strumento di equità sociale volto alla salvaguardia delle famiglie ed in modo particolare delle famiglie numerose - approva la **L.R. 6/2015**<sup>34</sup> allo scopo di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio. Infatti la legge prevede disposizioni che regolamentano l'edilizia residenziale sociale in modo da rimuovere qualsiasi discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

---

<sup>30</sup> Lombardia, L.R. 24/06/2014, n. 18, *Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori*.

<sup>31</sup> Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi a canone sostenibile prevede la stessa legge che "ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), ai soggetti di cui al comma 1 è attribuito un peso equivalente a quello riconosciuto ai nuclei familiari assoggettati a procedure esecutive di sfratto".

<sup>32</sup> Marche, L.R. 1 dicembre 2014, n. 32, *Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia*.

<sup>33</sup> Sicilia, L.R. 19 settembre 2012, n. 50, *Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia*.

<sup>34</sup> Sicilia L.R. 20 marzo 2015, n. 6, *Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili*.

La Toscana nell'adottare disposizioni normative di carattere più generale<sup>35</sup>, nella **L.R. 41 del 2015**<sup>36</sup> ricorda che il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008<sup>37</sup> ha definito l'alloggio sociale "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato" e dispone - per principi di equità e giustizia sociale - una rivisitazione della disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (già contenuta nella L.R. 96/1996) volta ad introdurre più rigorosi requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi, fattispecie di mobilità finalizzate ad evitare la cristallizzazione di situazioni di privilegio, fattispecie di annullamento e di decadenza dall'assegnazione. Come parametro di valutazione della situazione socio-economica viene assunto l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)<sup>38</sup>.

L'Umbria con la **L.R. 11/2015**<sup>39</sup> ha previsto forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che, per il combinarsi di più fattori, tra i quali l'elevato numero dei figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà<sup>40</sup>. All'art 302 alcuni interventi per favorire l'accesso al diritto alla casa delle famiglie in situazioni di difficoltà nell'ambito di un più ampio complesso di norme finalizzato a garantire il raggiungimento dei LIVEAS stabiliti dalle norme statali attraverso: a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi a favore di minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

<sup>35</sup> In particolare vedi la **L.R. 77/2012** (Toscana L.R. 27 dicembre 2012, n. 77, *Legge finanziaria per l'anno 2013*) relativa ai fondi per il microcredito e allo stanziamento di risorse da distribuire alle organizzazioni non lucrative di natura sociale, allo scopo di garantire un aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità e alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza; la **L.R. 86/2014** (Toscana L.R. 29 dicembre 2014, n. 86 *Legge finanziaria per l'anno 2015*) che ha autorizzato la spesa di euro 2.500.000,00 per il sostegno degli interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui all'articolo 60 della L.R. 77/2012; la **L.R. 45 del 2013** (Toscana L.R. 2 agosto 2013, n. 45, *Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale*) con la quale la Regione ha stanziato risorse per euro 5.000.000, da assegnare quale aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità ed alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza, tramite piccoli prestiti sociali gestiti attraverso associazioni non lucrative e le **L.R. 56 del 2014** e **78 del 2014** che hanno modificato la legge 45/2013 con l'obiettivo di raggiungere un maggior numero di soggetti che si trovano in difficoltà economica temporanea.

<sup>36</sup> Toscana, L.R. 41/2015, *Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, Disciplina per l'assegnazione, gestione, e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*.

<sup>37</sup> Intitolata: *Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea*.

<sup>38</sup> Recentemente riformato con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente*).

<sup>39</sup> Umbria, L.R. 9 aprile 2015, n. 11 *Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*.

<sup>40</sup> Cfr. artt. 300-301 dove vengono indicati i criteri per garantirne l'attuazione: a) disciplina l'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi essenziali per la vita familiare; c) riduzione di costi di beni o servizi di uso familiare mediante convenzioni con produttori e distributori; d) integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l'accesso all'alloggio in locazione; e) agevolazioni per spese mediche e sanitarie; f) prestito sociale d'onore; g) misure di sostegno all'inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.



La Regione **Valle d'Aosta** con la **L.R. 3/2015**<sup>41</sup> ha disposto la realizzazione di interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale prevedendo la possibilità dell'apertura di credito in conto corrente per finanziare alcune specifiche esigenze (che poi corrispondono ai bisogni primari dell'individuo e della famiglia) o per superare situazioni di difficoltà economica come per esempio i depositi cauzionali e gli anticipi per la stipulazione di contratti di locazione per la prima casa o spese per i canoni di locazione. Sempre per esigenze analoghe la Regione prevede anche la concessione dei prestiti sociali d'onore.

La legge contempla anche alcune iniziative di solidarietà sociale (la costituzione di banche del tempo; la redistribuzione delle eccedenze alimentari e di altre tipologie di beni; la partecipazione diretta di persone che versano in situazione di disagio socioeconomico ad attività a rilevanza sociale, culturale o ambientale, al fine di favorirne il reinserimento socio- lavorativo e sviluppare e mantenere capacità e competenze acquisite) rivolte a soggetti e nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta che si trovino in situazione di disagio socio-economico o di esclusione sociale.

Sempre nello stesso anno la Valle d'Aosta ha approvato anche la **L.R. 18/2015**<sup>42</sup> che disciplina le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito allo scopo di rafforzare le politiche finalizzate al sostegno economico e all'inclusione sociale di coloro che sono esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro, come i disoccupati e i lavoratori autonomi in difficoltà economica. L'art. 2 specifica che tali misure rappresentano un meccanismo di protezione sociale da rendere attivo "solo dopo aver esaurito gli altri ammortizzatori sociali previsti o accertata la loro inapplicabilità" che si concretizza in un intervento economico limitato nel tempo e condizionato alla disponibilità di "accettare un'offerta di lavoro, di partecipare a programmi di formazione, tirocinio formativo, riqualificazione e volontariato sociale specificatamente finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro". Tali misure consistono nell'erogazione di un beneficio individuale monetario temporaneo<sup>43</sup> aggiornabili purché compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La legge specifica che l'ammontare del beneficio è definito dalla delibera e commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso e l'ISEE del beneficiario.

Il **Veneto** con la **L.R. 3/2013**<sup>44</sup> ha previsto - nell'ambito degli interventi disposti a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà - l'istituzione di un fondo a favore dei Comuni, per l'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie di cui al comma 1 finalizzati al pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale, locata ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

La **Provincia autonoma di Trento** - dopo aver disposto con la **LP 9 del 2012**<sup>45</sup> l'istituzione di un fondo da destinare ad interventi volti al sostegno del potere d'acquisto dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà a seguito della situazione di crisi economico-finanziaria del Paese e della conseguente riduzione

---

<sup>41</sup> Valle d'Aosta, L.R. 20 gennaio 2015, n. 3 *Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).*

<sup>42</sup> Valle d'Aosta, L.R. 10 novembre 2015, n. 18, *Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.*

<sup>43</sup> La legge assicura fino a 4.400 euro lordi per il periodo massimo di erogazione previsto dall'articolo 5, da corrispondere in importi mensili fino a 550 euro.

<sup>44</sup> Veneto, L.R. 5 aprile 2013, n. 3, *Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013.*

<sup>45</sup> L.P. 16 maggio 2012, n. 9 *Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie.*

dei redditi familiari - ha stabilito con la **LP 25 del 2012**<sup>46</sup> delle disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata che modificano la disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa stabilita dalla legge 21 del 1992. Con tale legge viene disposto che “tenuto conto delle particolari difficoltà delle famiglie, derivanti dalla situazione di crisi economica, la Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può disciplinare i criteri, i termini e le modalità per: a) riammettere a contributo coloro che, con provvedimento adottato dopo il 31 dicembre 2005 ed entro la data di entrata in vigore di questo comma, sono decaduti dai benefici di edilizia abitativa agevolata per l'impossibilità di trasferire il contributo su un altro alloggio a seguito di cessione di proprietà dell'immobile oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 84 della legge provinciale n. 21 del 1992.

## **2. Interventi per sostenere il reddito e reddito minimo di cittadinanza**

L'**Abruzzo** con la **L.R. 16 del 2013**<sup>47</sup> definisce l'introduzione del reddito minimo garantito come misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e come prestazione concernente un diritto fondamentale riguardante le persone e, dopo aver espresso apprezzamento per la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010<sup>48</sup> sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa, si impegna - entro novanta giorni dall'approvazione in Consiglio Regionale della legge in parola - a predisporre una Proposta di legge alle Camere, ai sensi dell' articolo 121, secondo comma, della Costituzione sull'introduzione del reddito minimo garantito.

Il **Friuli Venezia Giulia** con la **L.R. 15 del 2015**<sup>49</sup> ha disposto “al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione e nell'ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)” la promozione di interventi integrati volti a perseguire in modo coordinato l'autonomia economica e la partecipazione sociale, la valorizzazione delle competenze di base e professionali dei singoli e ad accrescere l'occupazione delle persone che si trovano temporaneamente escluse dal mercato del lavoro. Tra gli interventi segnaliamo l'istituzione di una misura attiva di sostegno al reddito finalizzata ad assicurare un sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito. Tale misura consiste in “un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare” da attuare - ove ne ricorrano i presupposti - per un periodo sperimentale di tre anni e avverrà tramite l'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo. Per la sua concreta attuazione la legge indica la necessità della stipula di un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione, esteso ai componenti il nucleo familiare del richiedente, tra quest'ultimo e il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente.

---

<sup>46</sup> L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)*.

<sup>47</sup> Abruzzo, L.R. 18 giugno 2013, n. 16, *Interventi a sostegno del reddito minimo garantito*.

<sup>48</sup> Parlamento europeo, Risoluzione del 20 ottobre 2010, n. 375, *sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa*.

<sup>49</sup> Friuli, L.R. 10 luglio 2015 n. 15, *Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito*.

Il Molise con la **L.R. 13/2014**<sup>50</sup> disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali<sup>51</sup> e precisa fin dall'inizio che per interventi e servizi sociali si intendono "tutte le attività relative alla predisposizione e all'erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita" stabilendo che la Regione promuove - su tutto il territorio - l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale mediante l'esercizio delle funzioni previste dalla legge. Specificatamente sono di competenza della Regione le funzioni di: a) "individuazione degli Ambiti territoriali sociali e del loro assetto istituzionale e organizzativo; b) approvazione del Piano sociale regionale; c) definizione delle politiche di integrazione tra gli interventi e i servizi sociali di cui alla presente legge; d) ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale; e) promozione della realizzazione dei progetti di interesse regionale con caratteristiche di sperimentazione e innovazione; f) organizzazione e coordinamento del sistema informativo sociale regionale<sup>52</sup>". La Regione istituisce, inoltre, la Consulta regionale per le politiche sociali, la Conferenza regionale delle politiche sociali, e l'Osservatorio regionale delle politiche sociali che ha il compito di promuovere, coordinare e realizzare le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali di zona. Infine, la legge tratta dell'attivazione di sperimentazioni per l'erogazione di trattamenti economici finalizzati alla rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali di soggetti disabili e non autosufficienti quale misura di contrasto della povertà, ivi compreso il reddito di cittadinanza sociale. Su tale tema, peraltro, la Regione è poi tornata con la **L.R. n. 9/2015**<sup>53</sup> nella quale si prevede che al fine di sostenere le famiglie in difficoltà socio-economiche, si attiva l'intervento di contrasto all'indigenza denominato "Reddito minimo di cittadinanza" e, a questo fine, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 euro."

La Sardegna nel periodo che stiamo analizzando è intervenuta sul tema del sostegno alla povertà con tre leggi: con la **L.R. 12/2013**<sup>54</sup>, con la **L.R. 21/2013**<sup>55</sup> e con **L.R. 7/2014**<sup>56</sup>. Con la prima ha disposto nell'anno 2013 l'autorizzazione alla spesa di euro 15.000.000 per incentivare l'assunzione con contratti a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati e, al fine di contrastare gli effetti

---

<sup>50</sup> Molise L.R. 6 maggio 2014, n. 13, *Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali*.

<sup>51</sup> Sistema volto a "promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la costruzione di comunità solidali, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione".

<sup>52</sup> A questo proposito è anche previsto che la Regione nell'esercizio delle proprie funzioni adotti strumenti di concertazione e confronto con gli enti locali, con le parti sociali ed il terzo settore, nonché forme di consultazione con le associazioni degli utenti e dei consumatori.

<sup>53</sup> Cfr. Molise, L.R. 4 maggio 2015, n.9, *Legge di stabilità regionale 2015*. In particolare la legge prevede che al fine di sostenere le famiglie in difficoltà socio-economiche viene attivato l'intervento di contrasto all'indigenza denominato 'Reddito minimo di cittadinanza' ed è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00. Viene poi anche previsto che "la disciplina per l'accesso all'istituto di cui al comma 1 è quella prevista con la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2014, n. 230, fatte salve eventuali modifiche".

<sup>54</sup> Sardegna L.R. 23 maggio 2013, n. 12, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)*.

<sup>55</sup> Sardegna L.R. 2 agosto 2013, n. 21, *Sostegno alle povertà e interventi vari*.

<sup>56</sup> Sardegna L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)*.

negativi della disoccupazione giovanile, l'erogazione<sup>57</sup> di un reddito minimo di comunità a fronte di servizi da prestare a favore della stessa comunità<sup>58</sup>. Con la L.R. 21/2013 è stata autorizzata nell'anno 2013, la spesa di euro 5.000.000 per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà; mentre con la L.R. 7/2014 è stata autorizzata la spesa, nell'anno 2014, di euro 15.000.000 per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà.

### 3. Interventi per il sostegno alimentare/eccedenze alimentari

Con la L.R. 32 del 2014<sup>59</sup> la Regione Abruzzo all'art 11 - significativamente rubricato "Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà" - dispone di apportare delle modifiche al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente consistenti in un aumento di euro 100.000,00 per il capitolo di spesa 13.01.007 - 71528, denominato "Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà".

La Basilicata con la L.R. 26/2015<sup>60</sup> ha emanato delle disposizioni per disciplinare il tema delle eccedenze alimentari e per la riduzione degli sprechi a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione. Con tale legge la Regione, infatti, riconosce e valorizza l'attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale. Nella stessa vengono poi definite come eccedenze alimentari tre tipologie di prodotti quali: - i prodotti agroalimentari invenduti e destinati all'eliminazione dal circuito alimentare; - i prodotti agricoli non raccolti; - i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva, previa preordinata predisposizione quantitativa ed organizzativa. Le eccedenze non alimentari, invece, vengono definite come "tutti i prodotti invenduti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienicosanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli. Per diffondere entrambe le tipologie di eccedenze la Basilicata concede i contributi ai soggetti che svolgono l'attività "di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale" e ai soggetti che si adoperano per la "promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività".

---

<sup>57</sup> Sulla base di un programma e di criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate.

<sup>58</sup> Il tutto mediante il ricorso a circuiti di compensazione multilaterale basati sull'uso della valuta complementare da destinare ad un numero minimo di 10.000 beneficiari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di prima necessità. Per tali finalità è autorizzata per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 una spesa non superiore ad euro 10.000.000. Per fronteggiare l'emergenza sociale è invece autorizzata, nell'anno 2013, a valere sulla UPB S05.03.007 la spesa di euro 5.000.000 destinata alla costituzione di un fondo di garanzia a favore delle famiglie.

<sup>59</sup> Abruzzo L.R. 21 maggio 2014, n. 32, *Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alla L.R. n. 20/2010, L.R. n. 2/2013, L.R. n. 23/2014, L.R. n. 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.*

<sup>60</sup> Basilicata, L.R. 11 agosto 2015, n. 26, *Contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non.*

La Campania con la L.R. 5/2015<sup>61</sup> per ridurre gli sprechi alimentari e per favorire le fasce più deboli della popolazione valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza sia che venga portata avanti da soggetti del terzo settore sia che sia svolta da imprese che seguono procedimenti produttivi improntati alla responsabilità sociale e siano concessionarie del marchio etico regionale<sup>62</sup>. La regione si impegna inoltre a sostenere le iniziative di informazione, le campagne di sensibilizzazione, i percorsi educativi contro gli sprechi alimentari e a finanziare, con appositi bandi, specifiche iniziative per la riduzione degli sprechi alimentari.

Anche le Marche con la L.R. 39/2012<sup>63</sup> sono intervenute per disciplinare il tema delle eccedenze alimentari e non alimentari e per contrastare la povertà e il disagio sociale. L'art 1 prevede infatti che la Regione, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, promuova l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.

Ma l'impegno per una proficua utilizzazione delle eccedenze alimentari e per la riduzione degli sprechi a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione non è un'esigenza sentita solo al Sud.

Anche la Lombardia è infatti recentemente intervenuta sul tema con la L.R. 34/2015<sup>64</sup> con la quale si prefigge di perseguire politiche di contrasto alla povertà "come forma atta ad aumentare il più possibile l'autonomia delle persone e creare un ambiente favorevole affinché possano scegliere e procurarsi il quantitativo sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente che soddisfi le necessità alimentari personali e permetta una vita attiva" Inoltre conformemente alla Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 e alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 25 la Regione sostiene e promuove politiche di contrasto alla povertà alimentare e assume quale obiettivo di lungo periodo la riduzione degli sprechi alimentari del 50% entro il 2025, secondo le modalità e gli ambiti di sua competenza. Inoltre la Regione introduce alcune norme e sostiene le politiche volte a "promuovere i sistemi agroalimentari locali e sostenibili che garantiscono, tra altri, la riduzione dello spreco e la redistribuzione delle eccedenze alimentari da parte di soggetti pubblici e privati".

Anche la Valle d'Aosta con la L.R. 10/2013<sup>65</sup> ha previsto<sup>66</sup> che la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, possa concedere contributi alle organizzazioni iscritte nel registro purché: "a) abbiano tra le proprie finalità statutarie la raccolta e la distribuzione di beni a sostegno delle situazioni di

---

<sup>61</sup> Campania, L.R. 6 marzo 2015, n. 5, *Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari*.

<sup>62</sup> Tale marchio è stato previsto dalla legge regionale 21 luglio 2014, n. 14.

<sup>63</sup> Marche L.R. 3 dicembre 2012, n. 39 *Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale*.

<sup>64</sup> L.R. 6 novembre 2015, n. 34 *Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo*.

<sup>65</sup> Valle d'Aosta, L.R. 15 aprile 2013, n. 10, *Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83, e della legge regionale 9 febbraio 1996, n.5) e alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale)*.

<sup>66</sup> In particolare è l'articolo 8-bis rubricato "contributi per la raccolta e la distribuzione di beni diretta al sostegno delle situazioni di povertà" a prevedere tale facoltà della Regione.

povertà; b) collaborino, sulla base di appositi accordi, con il servizio sociale professionale regionale per la distribuzione dei beni raccolti a nuclei familiari in situazione di bisogno in carico allo stesso”.

#### **4. Interventi per spezzare il "legame" tra povertà, bassi livelli di istruzione, esclusione dal mercato del lavoro e dispersione scolastica.**

La Regione Basilicata ha adottato tre leggi nel triennio di riferimento che possono essere inquadrare nella presente sezione. Si tratta della L.R. 8/2014<sup>67</sup>, della L.R. 5/2015<sup>68</sup> e della L.R. 30/2015<sup>69</sup>.

In particolare con la L.R. 8/2014 la Basilicata ha disposto il differimento al 31 dicembre 2014 della conclusione del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 1 impegnando la Giunta regionale a predisporre una specifica proposta di legge “finalizzata a contrastare in maniera organica e coerente i fenomeni di esclusione sociale anche mediante l'individuazione di politiche attive volte all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro”. A questo fine le persone che si trovano in condizione di disagio economico potranno essere impegnate nel Comune di residenza in attività di utilità sociale per un numero di ore proporzionale all'indennità percepita.

Con la L.R. 5/2015 la Regione dispone, al fine di spezzare il legame tra povertà, bassi livelli di istruzione ed esclusione dal mercato del lavoro, di sostenere azioni ed interventi volti a:

- contrastare l'associazione tra povertà ed esclusione sociale con fenomeni di disagio di vario genere;
- prevenire la diffusione della povertà anche tra i sottogruppi della popolazione regionale che, tradizionalmente, presentavano una diffusione del fenomeno più contenuta;
- rispondere adeguatamente all'aumento dei bisogni di cura e di assistenza connesso all'invecchiamento della popolazione;
- rafforzare la parità di genere contrastando la maggiore esposizione delle donne ai fenomeni di esclusione sociale;
- garantire, altresì, il sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica, anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria.

Infine, con la L.R. 30/2015 sul sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva la Regione definisce la programmazione e l'attuazione delle politiche della Regione in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, con particolare riferimento al sostegno all'insieme delle transizioni fondamentali nella vita attiva dei singoli individui. La legge sottolinea che il complesso delle azioni definisce il sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita che concorre a rendere effettivo il diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro, assicurando lo sviluppo dell'identità personale e sociale. È la Giunta a definire le caratteristiche degli interventi rivolti al mantenimento delle condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della povertà, i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio, controllo, valutazione. Fra molti altri, per esempio, la Regione indica gli interventi oggetto di programmazione rivolti a destinatari a

<sup>67</sup> Basilicata, L.R. 30 aprile 2014, n. 8, *Legge di stabilità regionale 2014*.

<sup>68</sup> Basilicata, L.R. 27 gennaio 2015, n. 5, *Legge di stabilità regionale 2015*. Tale legge, peraltro, è stata quasi subito modificata dalla L.R. 10 del 2015 che ha sostituito il secondo comma dell'art. 24 stabilendo che “I beneficiari del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale proseguono nell'espletamento delle attività di inclusione sociale attiva previste rispettivamente nei contratti di inserimento fino e non oltre il 31 luglio 2015.”

<sup>69</sup> Basilicata, L.R. 13 agosto 2015, n. 30, *Legge regionale "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva*.

maggior profilo di rischio: quelli caratterizzati da basse qualificazioni, appartenenza a gruppi sottorappresentati, condizioni di precarietà, discriminazione, povertà e bisogni di inclusione sociale; gli interventi specifici rivolti a destinatari in condizione di non lavoro e di non partecipazione ad attività di istruzione e formazione, finalizzati alla ripresa di un ruolo attivo, attraverso la partecipazione a percorsi di apprendimento, anche in alternanza, con priorità per le fasce giovanili di popolazione.

Al Titolo II la legge dedica un'ampia definizione misure a supporto delle transizioni nell'ambito dell'istruzione pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado, rivolte a contrastare in modo anticipato l'abbandono scolastico ed a rafforzare le condizioni per il successo formativo.

La **Regione Emilia Romagna** ha realizzato, nel periodo preso in esame nel presente lavoro, una Pubblicazione<sup>70</sup> sulla dispersione scolastica nella Regione in Emilia-Romagna al fine di indagare un fenomeno complesso “caratterizzato da molteplici cause e variabili dirette (osservabili all'interno del sistema scolastico) o indirette (di natura socio-economica) che comportano il rallentamento, l'interruzione o l'uscita di un alunno dal percorso formale di istruzione e formazione prima del conseguimento di un titolo di studio”. La Pubblicazione - muovendo dall'idea che un sistema educativo deve saper coniugare la capacità di generare e trasferire le più alte competenze, con la capacità di includere e favorire la mobilità sociale contrastando disuguaglianze culturali, economiche e territoriali - utilizza i dati raccolti nel corso delle rilevazioni dell'Anagrafe Regionale degli Studenti per concentrarsi su alcuni indicatori di possibile causalità di dispersione scolastica che devono essere contrastati perché un'infrastruttura educativa per essere il vero motore delle dinamiche sociali deve ampliare il numero delle persone che concorrono, ciascuna con le proprie potenzialità, al benessere collettivo.

Il **Lazio** con la **L.R. 5/2015**<sup>71</sup> disciplina il sistema educativo regionale d'istruzione e formazione professionale inteso quale insieme di percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale e finalizzato ad elevare le competenze generali delle persone al fine di:

- ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale;
- assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile;
- ampliare la differenziazione e la valorizzazione della pluralità delle offerte e delle metodologie formative per offrire opportunità di formazione adeguate ai fabbisogni dei giovani, con particolare attenzione alla domanda formativa più debole e per rispondere alle caratteristiche personali e ai diversi stili di apprendimento degli utenti; - valorizzare il collegamento delle politiche dell'istruzione e della formazione con le politiche di sviluppo produttivo e del lavoro.

Il piano individua poi concretamente i servizi che garantiscono “l'offerta formativa e il diritto all'istruzione e alla formazione professionale sull'intero territorio regionale e che comprendono, in ogni caso, sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia i servizi connessi e funzionali, quali le attività di orientamento, le azioni per la lotta alla dispersione scolastica e al sostegno per studenti in situazioni di particolari difficoltà sociali, nonché per l'educazione civica, l'educazione stradale, musicale ed alla salute”.

---

<sup>70</sup> La *dispersione scolastica in Emilia-Romagna*, Quaderno n. 4, maggio 2014.

<sup>71</sup> Lazio L.R. 20 aprile 2015, n. 5, *Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale*.

La **Liguria** con la **L.R. 13/2012**<sup>72</sup> promuove - a sostegno del diritto alla formazione ed all'occupazione dei giovani ed al fine di contrastarne la dispersione scolastica e l'esclusione sociale - l'utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Inoltre, al fine di agevolare le scelte professionali e favorire l'inserimento e il reinserimento occupazionale, promuove e tutela i tirocini quali misure formative di politica attiva del lavoro.

Tale Regione ha poi realizzato una Pubblicazione<sup>73</sup> sulla dispersione scolastica sul proprio territorio che costituisce un'approfondita analisi quali-quantitativa sulla dimensione del rischio e sull'esperienza della dispersione che mette a confronto le caratteristiche dei giovani a rischio di dispersione con quelli non a rischio. In particolare il testo prende in esame alcune peculiarità degli studenti e le mette in relazione con il rischio di dispersione; tali peculiarità sono: le caratteristiche socio-demografiche; la struttura della famiglia di provenienza; la situazione di deprivazione economica della famiglia; le risorse culturali messe a disposizione dalla famiglia; l'investimento nello studio degli intervistati; le caratteristiche del contesto scolastico<sup>74</sup>. Lo studio si basa poi sull'esame degli aspetti basilari del fenomeno della dispersione - i quali inizialmente vengono trattati separatamente e successivamente in maniera congiunta - che mostrano come lo stesso resti legato, in buona parte, alle risorse economiche degli individui concentrandosi sulla parte di società che soffre maggiormente un disagio economico. Si evidenzia, poi, che nelle differenze familiari tra studenti a rischio dispersione e studenti non a rischio una discriminante è rappresentata anche dalle risorse culturali a disposizione che, nelle famiglie del primo tipo, sono nettamente più ridotte. La condizione economica, l'estrazione sociale e il *background* culturale sono infatti, conclude la pubblicazione, elementi strettamente correlati con le situazioni di rischio.

La **Lombardia** con **L.R. 30/2015**<sup>75</sup> cerca di orientare la programmazione dei “servizi del sistema educativo di istruzione e formazione alla lotta alla dispersione scolastica, all'occupabilità delle persone e alla competitività del sistema economico regionale” e disciplina “il tirocinio professionalizzante nell'ambito di programmi internazionali o di lavoro all'estero per giovani inoccupati o disoccupati o per lavoratori interessati allo sviluppo di competenze professionali”. Viene inoltre previsto che la Regione, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, “può attribuire buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie”.

Anche la **Puglia** con la **L.R. 7/2013**<sup>76</sup> interviene su tema apportando alcune modifiche alla L.R. 19/2006 relativamente alle competenze dei comuni e delle province in materia di assistenza sociale per il diritto allo

---

<sup>72</sup> Liguria L.R. 5 aprile 2012, n. 13, *Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)*.

<sup>73</sup> *La dispersione scolastica in Liguria. Ricerca quali-quantitativa sulla dimensione del rischio e l'esperienza della dispersione*, maggio 2012.

<sup>74</sup> Nella pubblicazione si precisa che non si tratta di un'operazione facile “sia per il fatto che non esiste una sua definizione univoca, sia perché le modalità di raccolta e archiviazione dei dati dei diversi soggetti, enti e istituzioni coinvolti nei percorsi formativi dei giovani non permettono di analizzare in maniera integrata le informazioni provenienti dalle diverse fonti.”

<sup>75</sup> Lombardia, L.R. 5 ottobre 2015, n. 30, *Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro*.

<sup>76</sup> Puglia, L.R. 6 febbraio 2013, n. 7, *Norme urgenti in materia socio-assistenziale*.



studio. In particolare viene introdotta - in modo coordinato con le altre politiche di contrasto alle povertà programmate nei rispettivi Piani sociali di zona - la previsione di erogazioni, anche economiche, “per il contrasto alla povertà e il sostegno del diritto allo studio per madri nubili con figli, di cui alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277 (Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia) e ai sensi della L. n.67/1993”.

La **Sicilia** con la **L.R. 17/2014**<sup>77</sup> - per monitorare l'evasione dell'obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici, la irregolarità di frequenza ed ogni altro fenomeno riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica, e al fine di predisporre efficaci azioni di prevenzione e riduzione della dispersione scolastica attraverso l'innovazione e l'efficacia dell'offerta didattica - prevede che venga tenuta un'Anagrafe, a livello regionale, che consenta la vigilanza sull'assolvimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione a partire dal primo anno della scuola primaria, relativamente ai percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli studenti.

Segue infine la **Toscana** con la **L.R. 59/2014**<sup>78</sup> che modifica il Testo unico della normativa della Regione in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro (L.R. 32/2002) promuovendo, al fine di aumentare le opportunità occupazionali dei giovani “l'integrazione tra formazione e mondo del lavoro attraverso il rafforzamento della filiera tecnica e professionale”. Anch'essa, come la Sicilia, ha previsto un'Anagrafe regionale degli studenti al fine di contrastare la dispersione formativa, promuovere l'occupabilità e l'inclusione sociale ponendo al centro delle politiche per l'orientamento permanente i bisogni della persona.

Della regione Toscana c'è poi da segnalare anche il “*Rapporto sulla dispersione scolastica in Toscana*”<sup>79</sup> del 2014 nel quale, posto che anche grazie alle pressioni dell'Europa (prima con la Strategia di Lisbona, poi con la Strategia Europa 2020) è stata acquisita la consapevolezza di quanto l'elevato livello di dispersione scolastica rappresenti uno dei principali problemi della scuola italiana, si evidenzia come l'abbandono scolastico dia luogo a pesanti costi non solo individuali, ma anche sociali ed economici. Dal punto di vista individuale, infatti, le conseguenze dell'abbandono scolastico si trascinano per tutta la vita ripercuotendosi negativamente sulle opportunità occupazionali, sui livelli di reddito e sulla qualità della vita in generale; mentre, a livello economico, alti livelli di abbandono scolastico tendono nel lungo termine a influenzare la disponibilità di lavoratori qualificati, la capacità di innovazione delle imprese e quindi la crescita economica. Emerge, dunque, che la Toscana presenta uno svantaggio non solo nella comparazione internazionale, ma anche rispetto alle altre regioni del centro-nord in quanto è molto alta la quota dei giovani *Early School Leavers* (ogni cento giovani 18-24 anni, circa diciotto hanno un titolo di studio non superiore alla licenza media e non sono iscritti né a scuola, né a un corso formativo). Tuttavia viene anche evidenziato che la formazione degli insegnanti all'utilizzo di metodologie didattiche innovative di tipo laboratoriale riesce a rimotivare insegnanti e studenti evitando spesso l'abbandono scolastico da parte dei giovani fortemente a rischio.

<sup>77</sup> Sicilia L.R. 8 luglio 2014, n. 17 *Anagrafe scolastica regionale*.

<sup>78</sup> Toscana L.R. 14 ottobre 2014, n. 59 *Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*.

<sup>79</sup> *Rapporto sulla dispersione scolastica in Toscana*, Firenze, Luglio 2014.

Tale progetto “INNOVARE” ha, quindi, mostrato una certa efficacia nel ridurre la dispersione scolastica indicando che la strada intrapresa è quella giusta, anche se occorre aggiungere che “tali effetti appaiono quantitativamente modesti e supportati da debole significatività statistica”, tanto è vero che per un realistico contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico è “necessario agire sui livelli di apprendimento e quindi sulle competenze, mediante interventi volti a stimolare il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione degli studenti.”

## **5. Interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria, contrasto alla povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità, accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità.**

Conformemente alle strategie d’azione Europa 2020 la **Regione Calabria** con la **L.R. 19/2013**<sup>80</sup> dispone la propria compartecipazione alla spesa sociale dei Comuni calabresi (a partire dagli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione) sia attraverso una programmazione di interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria, contrasto alla povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità, sia attraverso il pagamento dei debiti su interventi di inclusione sociale, integrazione sociosanitaria, contrasto alla povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità già resi.

La **Campania** con **L.R. 16/2014**<sup>81</sup> ha previsto dei fondi speciali “per la realizzazione di interventi volti a sostenere e migliorare la qualità della vita dei bambini e degli adolescenti in condizione di disagio e povertà” unitamente ad azioni a sostegno dell’autismo e spettro autistico, “patologia” cronica e inabilitante causata dai disturbi dello spettro autistico che si configura come un rilevante problema di sanità pubblica con evidenti ricadute di ordine sociale ed economico per prevenire e ridurre forme di impoverimento sociale, relazionale, economico e di disgregazione del tessuto familiare.

L’**Emilia Romagna** con **L.R. 8/2014**<sup>82</sup> al fine di rispondere “agli emergenti nuovi bisogni di carattere sociale, quali in particolare l’accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità, la lotta alla povertà, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” definisce le attività e i servizi idonei a rispondere a detti bisogni. In questa legge la Giunta regionale, infatti, disciplina le caratteristiche di tali attività e i criteri per la loro regolamentazione “al fine di assicurare l’omogeneità delle prestazioni e il riconoscimento delle funzioni su tutto il territorio regionale”. Viene inoltre previsto che gli obiettivi che essa si è posta possono essere perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i comuni o unioni di comuni, con altri soggetti istituzionali e con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore.

---

<sup>80</sup> Calabria L.R. 2 maggio 2013, n. 19 *Interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria e contrasto alla povertà per gli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione.*

<sup>81</sup> Campania, L.R. 7 agosto 2014 n. 16, *Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014).*

<sup>82</sup> Emilia-Romagna L.R. 30 giugno 2014 n. 8 *Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale* e conformemente anche alla disciplina dettata dalla L.R. n. 21 del 2012 (*Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari*) e dalle L.R. n. 12 del 2013 (*Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona*).

La **Regione Friuli Venezia Giulia** con **L.R. 22/2013**<sup>83</sup> (“norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti”) intende garantire il principio di uguaglianza tra le persone di ogni provenienza e nazionalità, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena equiparazione. In tal modo la Regione - contemperando l'esigenza di garantire alcune prestazioni ai soli residenti nel territorio regionale e il principio della parità di trattamento - individua nuovi criteri per l'accesso agli interventi regionali volti a: a) perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9; b) sostenere la famiglia e la genitorialità di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11.

La **Regione Marche** con la **L.R. 32/2014**<sup>84</sup> disciplina il sistema integrato dei servizi sociali<sup>85</sup> organizzandolo nel rispetto della libertà e della dignità della persona e dell'uguaglianza di trattamento. In particolare il sistema è volto ad assicurare “a) il sostegno alla famiglia, in particolare a quella numerosa, con minorenni, persone disabili o anziani non autosufficienti, quale soggetto centrale e attivo nella costruzione del sistema di solidarietà sociale; b) l'universalità del diritto di accesso alle prestazioni sociali; c) la prevenzione, il contrasto e la rimozione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale anche attraverso l'introduzione di strumenti di sostegno al reddito personale e familiare; d) il superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto alla povertà relativa ed estrema”. La Regione sostiene quindi le azioni volte a contrastare la carenza di reddito che causa l'esclusione sociale, favorire l'accesso al lavoro, e promuovere reti di solidarietà e dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA) in collaborazione con il terzo settore. La Regione coordina poi le azioni di contrasto della povertà e del disagio sociale realizzate attraverso: “a) servizi di prima e seconda accoglienza, sia diurna che residenziale; b) interventi di sostegno economico, realizzati nell'ambito di progetti individuali d'inserimento sociale; c) servizi di informazione e orientamento; d) servizi mirati all'occupabilità e alla riqualificazione professionale; e) servizi di strada; f) attività di supporto, assistenza e coordinamento per l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari; g) progetti di carattere sperimentale e innovativo; h) campagne di sensibilizzazione”.

La **Regione Sardegna** con le **L.R. 6/2012**<sup>86</sup> e **10/2012**<sup>87</sup> conferma la spesa di euro 30.000.000 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2009; dispone, inoltre, che la Giunta regionale debba tener conto degli stanziamenti destinati al fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni relativamente all'emergenza sociale, al contrasto alla povertà, all'istruzione e alla ricerca, all'occupazione e agli interventi a favore delle aree di crisi.

---

<sup>83</sup> Friuli Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.

<sup>84</sup> Marche L.R. 1 dicembre 2014, n. 32 *Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia*.

<sup>85</sup> La stessa legge specifica che per “servizi sociali si intendono gli interventi e le prestazioni coordinati nei diversi settori della vita sociale aventi come scopo la promozione del benessere della persona con riferimento alla conservazione e allo sviluppo delle capacità di ciascuno a svolgere una vita di relazione soddisfacente in un ambiente idoneo e sicuro.

<sup>86</sup> Sardegna L.R. 15 marzo 2012, n. 6 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)*.

<sup>87</sup> Sardegna L.R. 7 maggio 2012, n. 10 *Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012)*.

La **Regione Piemonte** nel triennio a cui fa riferimento il presente lavoro non ha posto in essere interventi normativi di rango legislativo su questa tematica, ma ha prodotto una pubblicazione che costituisce un atto ricognitivo che ben descrive la situazione nella Regione. La pubblicazione<sup>88</sup> evidenzia, infatti, come la “congiuntura economica negativa che coinvolge ormai da diversi anni il nostro Paese” si vada lentamente attenuando anche se l’elevato livello di disoccupazione<sup>89</sup> continua a pendere come una spada di Damocle sul miglioramento degli indici economici. La Regione Piemonte, in particolare, ha visto - come del resto anche se in modo non omogeneo le altre Regioni<sup>90</sup> - un peggioramento sia a livello materiale degli indicatori come il reddito, sia a livello immateriale come percezione che gli individui hanno rispetto alla propria condizione nella società<sup>91</sup>. La pubblicazione - che accanto ai classici indicatori utilizza anche l’indice di sviluppo umano e l’indicatore di povertà multidimensionale - si conclude osservando che “l’analisi di tutti gli indicatori mostrati pone il Piemonte in una posizione di rischio elevato per quanto concerne l’aggravamento delle povertà già esistenti e l’emersione di nuove forme di povertà”; e che, in particolare, gli aspetti sociali più allarmanti riguardano “i giovani (disoccupazione giovanile, NEET, aspettative per il futuro) e la classe media (persone che hanno perso il lavoro, *working poors* oppure cittadini con livelli adeguati di benessere materiale ma soggetti a deprivazioni di altro genere)”.

Tessa Onida

---

<sup>88</sup> *La povertà in Piemonte e gli indicatori per l’analisi della domanda sociale*, giugno 2015, a cura di Stefano Menegat e Francesco Montemurro.

<sup>89</sup> Durante i primi due trimestri del 2014, l’Italia presentava ancora un tasso di disoccupazione superiore a tutti i paesi del G20, eccetto Africa del Sud e Spagna (cfr. Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) et al., 2014).

<sup>90</sup> In particolare in termini di povertà assoluta si è assistito negli ultimi anni - come evidenzia la pubblicazione in oggetto - ad un incremento percentuale dell’incidenza del numero di famiglie versanti in tale condizione, nel periodo 2007-2012 al Sud il trend generale ha visto aumenti del 4%, al centro del 2,2% e al Nord del 2% (assestandosi a livello nazionale sul 6,8%, al 9,8% al Sud, al 5,5% al Nord e al 5,1% al Centro)

<sup>91</sup> Ovvero la possibilità di far fronte alle esigenze materiali necessarie a soddisfare uno standard di vita desiderato.